



**BANCA  
DI CREDITO COOPERATIVO  
DI CASTAGNETO CARDUCCI**

## Foglio Informativo

### PEGNO

#### Informazioni sulla banca

**Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società Cooperativa per Azioni**

Sede legale: **Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)**

Sede amministrativa: **Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)**

Numero di telefono: **0565 / 778701** Numero di fax: **0565 / 778739**

Sito internet: [www.bcccastagneto.it](http://www.bcccastagneto.it) Indirizzo di posta elettronica: [bcccastagneto@bcccastagneto.it](mailto:bcccastagneto@bcccastagneto.it)

Indirizzo di posta elettronica certificata: [bcccastagneto@pec.it](mailto:bcccastagneto@pec.it)

Capitale sociale e Riserve (al 31/12/2016): **€ 104.225.960**

Numero di iscrizione all'Albo delle banche: **2185** Codice ABI: **08461-6**

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00149160491**

Numero di iscrizione all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente: **n. A158476**

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

#### Che cos'è il pegno

Il pegno è una garanzia rilasciata dal cliente a favore della banca e può avere per oggetto beni mobili, crediti o titoli.

Con il pegno, **il cliente (garante) assicura alla banca il diritto di rivalersi prima di altri creditori sull'oggetto del pegno per soddisfare i crediti che la banca ha con il soggetto garantito.**

Se il pegno ha ad oggetto beni mobili, il cliente li deve consegnare alla banca (cosiddetto spossessamento), la quale acquista l'esclusiva disponibilità.

Se il pegno ha ad oggetto crediti, il cliente e la banca si accordano con atto scritto notificato oppure accettato dal debitore.

Se il pegno ha ad oggetto strumenti finanziari dematerializzati in gestione accentrata, il cliente e la banca si accordano con atto scritto e la banca li registra in appositi conti come richiesto dalla legge.

Il pegno comporta dei rischi: **se il soggetto garantito non paga, la banca può far vendere il bene dato in garanzia.**

#### Condizioni economiche

##### Spese e commissioni

La costituzione di un pegno da parte del cliente a favore della Banca non comporta alcuna spesa o commissione.

La Banca si riserva tuttavia il diritto di recuperare ogni spesa o onere fiscale sostenuto relativamente al rapporto di pegno, anche in caso d'uso

Per le operazioni relative ai titoli costituiti in pegno è necessaria l'apertura di un deposito titoli, pertanto si invita la clientela a visionare il relativo foglio informativo

## Recesso e reclami

### RECESSO DAL CONTRATTO

Il cliente e la banca possono recedere dal contratto finché l'operazione non ha avuto un principio di esecuzione (articolo 1373 del Codice Civile). Successivamente, salvo diverso accordo, non è possibile il recesso unilaterale di una della parti.

### TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il contratto di pegno si estingue con l'estinzione definitiva dell'obbligazione del soggetto garantito

### RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Aurelia 11, 57022 Donoratico LI, e-mail [reclami@bcccastagneto.it](mailto:reclami@bcccastagneto.it), P.E.C. [reclami.bcccastagneto@pec.it](mailto:reclami.bcccastagneto@pec.it)) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure chiedere alla banca.

## Legenda

Garante	E' il cliente che firma il pegno a favore della banca
Garantito	E' il debitore della banca. Il pegno garantisce il pagamento alla banca del suo debito
Gestione accentrata	Modalità di gestione cumulativa degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate
Strumenti finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;</li> <li>– Obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito;</li> <li>– Quote di fondi comuni di investimento;</li> <li>– Titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;</li> <li>– Qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici;</li> <li>– Contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.;</li> <li>– Contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.;</li> <li>– Contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.;</li> <li>– Contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza;</li> <li>– Combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.</li> </ul>
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con semplici scritture contabili